



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale N. 42 del 19/11/2024

Su indicazione del Assessore
RETROSI ANGELO

Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000 Soc. GESTIONI PATRIMONI IMMOBILIARI s.r.l. c/ Comune di Frosinone. Sentenza n. 842/2024 del Tribunale Civile di Frosinone.

Deliberazione predisposta da
Ing. Benito Caringi

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Ing. Benito Caringi

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- le deliberazioni n. 11 del 06/03/2024 e n. 17 del 29/03/2024, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 e il Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2024 - 2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale DEL/133 del 24 aprile 2024 di approvazione del PIAO e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che:

- il Settore Avvocatura, con nota acquisita agli atti in data 05/12/2017 con prot. n. 59514, trasmetteva al Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni l'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Frosinone dalla Soc. Gestione Patrimoni Immobiliari S.r.l. in liquidazione ed acquisito agli atti dell'ente in data 05/12/2017 con prot. n. 59377;
- la Soc. Gestioni Patrimoni Immobiliari S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, Sig. Paolo Gennaro, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Mosetti, richiedeva dal Tribunale Civile di Frosinone un risarcimento del danno all'immobile di proprietà In Viale Madrid n. 6, sc. D piano 2, causato dalle copiose infiltrazioni di acqua provenienti da perdite dell'impianto idrico dell'appartamento sovrastante di proprietà comunale per una somma complessiva di € 20.202,43, con vittoria di spese e compensi di causa anche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, in ordine all'accertata responsabilità del Comune di Frosinone ex art. 2051 c.c.;
- il Comune di Frosinone si costituiva in giudizio e si opponeva alle richieste della controparte;

- il Settore Avvocatura, con nota prot. n. 51361 del 16.09.2024, trasmetteva al Settore Lavori Pubblici la sentenza n. 842/2024, emessa il 07/09/2024 e pubblicata in data 13/09/2024 – R.G.n. 4137/2017 Rep. N. 1145/2024 del 13/09/2024, con la quale il Tribunale di Frosinone accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla Società Gestione Patrimoni Immobiliari S.r.l. in liquidazione per accertata responsabilità del Comune di Frosinone ex art. 2051 c.c., condannando l'Ente pagamento dei seguenti importi: € 1.159,00 per spese di tinteggiatura dell'immobile ed interessi dal giorno della domanda come da fattura n. 5 del 03.08.2017 della ditta Alexa Dumitru Lucian; € 3.500,00 per mancata corresponsione dei canoni di locazione oltre interessi legali dal giorno della domanda; € 2.986,47 per spese ATP come da fattura n. 10/2017 del 31.10.2017 emessa dal CTU Ing. Ernesto Gianforme; oltre al pagamento delle spese di lite ridotte in ragione della dichiarata parziale soccombenza della parte attrice che possono essere quantificate in complessivi € 3.038,24, di cui € 2.000,00 per compensi, € 120,00 per spese, oltre oneri ed accessori;
- Il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio svolta l'attività istruttoria di verifica sugli importi richiesti nella sentenza e calcolati gli interessi dovuti, con nota prot. n. 57481 del 14.10.2024, richiedeva al Settore Finanze il capitolo di bilancio per la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 11.114,80, come meglio specificato nel sottostante prospetto, ed al Settore Avvocatura il rilascio del parere obbligatorio in sede istruttoria, preventivo rispetto alla proposta di delibera e non vincolante, previsto nel PIAO 2024 - 2026 (sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza) approvato con delibera di Giunta Comunale DEL/133 del 24 aprile 2024:
 - € 1.266,24 (spese tinteggiatura compresi interessi legali cfr. prospetto di calcolo allegato)
 - € 3.823,85 (canoni non versati compresi interessi legali cfr. prospetto di calcolo allegato)
 - € 3.038,24 (spese legali cfr. calcolo fattura allegato)
 - € 2.986,47 (spese ATP cfr. fattura allegata n. 10/2017 del 31.10.2017 Ing. Gianforme)
 - € 11.114,80 (importo totale)
- Il Settore Avvocatura, con nota prot. n. 65509 del 19.11.2024, in ordine alla necessità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 842/2024 emessa all'esito del giudizio tra Gestione Patrimoni Immobiliari s.r.l. c/ Comune di Frosinone esprimeva parere favorevole sulla base dell'istruttoria dell'avv. Tagliaferri, salvo aggiornamento degli interessi sulle somme dovute alla data dell'effettivo pagamento;
- Il Settore Finanze, con nota prot. 61907 del 04.11.2024, comunicava al Settore Lavori Pubblici: *“che il riconoscimento del debito fuori bilancio potrà avvenire con imputazione sul capitolo n. 75.00.012 in competenza anno 2024, che presenta la necessaria disponibilità”.*;

Rilevato che:

l'art. 194, comma 1, del TUEL elenca tassativamente le ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali può essere riconosciuta la legittimità:

- *con deliberazione consiliare di cui all'art 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Atteso che:

- il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “*un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull’ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell’esercizio in cui l’obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti*”;

Tenuto conto che:

- i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - ✓ della *certezza*, cioè che esista effettivamente un’obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile per l’Ente;
 - ✓ della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l’importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - ✓ della *esigibilità*, cioè, che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall’art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l’Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso;
- sussiste la necessità e l’urgenza di procedere al riconoscimento del debito della somma complessiva di € 11.114,80 ed alle successive fasi di liquidazione e pagamento di quanto dovuto, al fine di evitare un probabile aggravio di oneri e spese a carico del Comune di Frosinone;

Dato atto che:

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l’Ente per il mancato pagamento di quanto dovuto, l’adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge;

Ritenuto che:

- la fattispecie descritta in premessa si configura come un’ipotesi di debito fuori bilancio da ricondurre al primo comma, lett. a) dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, che ne consente la piena legittimità e la conseguente necessità di procedere al suo riconoscimento;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (*il debito da sentenza esecutiva*) che è maturato all’esterno dello stesso (*sul cui contenuto l’Ente non può incidere*) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- sussiste la necessità che l’obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Ente;

Rilevato che

- l’art. 193 del D.lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l’altro, che l’organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194;
- l’art. 194 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l’art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti;

Dato atto che il Settore Finanze, con nota prot. 61907 del 04.11.2024 sopra richiamata ed allegata al presente atto, ha comunicato la disponibilità della somma necessaria al riconoscimento del debito sul capitolo di bilancio comunale n. 75.00.012;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile e dal Dirigente del Settore Avvocatura - Coordinamento Legale in ordine al parere legale previsto nel PIAO 2024-2026;

Rilevato che la Giunta Comunale ha preso atto della presente deliberazione nella seduta del e ne ha autorizzato l'ulteriore corso;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis, del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n 267;

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo:

1. di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa e da intendersi qui integralmente richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 11.114,80, da destinare al pagamento di quanto dovuto alla Società Gestione Patrimoni Immobiliari S.r.l. in conseguenza della sentenza richiamata nelle premesse;
2. di dare atto che la spesa di € 11.114,80 trova la copertura finanziaria nel bilancio comunale sul capitolo n. 75.00.012 in competenza anno 2024;
3. di demandare al Settore Finanze l'assunzione tempestiva di tutti provvedimenti contabili a tale scopo richiesti, nonché di adottare gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti;
4. di demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio la successiva liquidazione in favore della Società Gestione Patrimoni Immobiliari S.r.l. dell'importo riconosciuto come debito fuori bilancio con la presente deliberazione;
5. di demandare alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002;
6. di trasmettere la presente al Settore Finanze per i successivi adempimenti di competenza;
7. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" T.U.E.L. approvato con D. lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., nonché il parere del collegio dei Revisori.